SENATO DELLA REPUBBLICA

9ª COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

MERCOLEDÌ 27 MARZO 1957

(56ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LONGONI

INDICE

Disegno di legge:

« Tutela delle novità vegetali » **(1797) (Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 705, 708
DE LUCA, *relatore* 705, 707, 708
MONTAGNANI 707
SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 707

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Bardellini, Battista, Bellora, Braitenberg, Busoni, Bussi, Carmagnola, De Luca Carlo, Longoni, Montagnani, Moro, Roveda, Tartufoli, Turani, Valenzi e Zucca.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio Sullo.

MORO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Tutela delle novità vegetali » (1797).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tutela delle novità vegetali ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE LUCA, *relatore*. Il disegno di legge in esame, a cui sono interessati ben dodici Dicasteri, si presenta irto di difficoltà, connaturali con la materia, in quanto in essa entra la vita, con le sue leggi misteriose, i suoi apparenti capricci ed anomalie, che non obbedisce a schemi assoluti e inderogabili. Questa materia perciò non è agevolmente riducibile sotto la disciplina di norme legislative, che abbiano una necessaria applicazione.

Osserva, la 8ª Commissione di agricoltura del Senato, nel breve ma succoso parere che le è stato richiesto, stilato da un tecnico, il senatore Carelli: « Nella fattispecie non si brevetta un metodo, un processo, ma soltanto un nome, unica espressione distintiva della novità vegetale » (e qui entriamo nel campo specifico dell'agricoltura) « che, per le note leggi mendeliane, ci induce a considerare che genotipo e ambiente determinano la razza, soggetta, infine, a numerose mutazioni nelle caratteristiche intrinseche ed estrinseche, sempre per motivo di ordine ecologico ».

Ho chiesto delucidazioni ulteriori al riguardo al senatore Carelli e mi sono formato questa convinzione, che penso debba essere presa in attenta considerazione dalla Commissione. Nelle ibridazioni, che sono alla base delle novità vegetali — la vita non si crea; si può trasformare in alcuni suoi atteggiamenti — agiscono due fattori essenziali capaci di deter-

minanare le razze: e cioè le capacità genetiche, che possono fondersi e confondersi, attraverso l'ibridazione, per dar luogo a nuovi soggetti, e l'ambiente. Giustamente la Commissione di agricoltura afferma, nel parere redatto dal senatore Carelli che quando si crea una novità vegetale, si deve presupporre che l'ambiente non muti, perchè se muta l'ambiente, mutano anche le caratteristiche della detta varietà vegetale.

È sufficiente tale osservazione per far comprendere che stabilire un brevetto in questo campo è cosa molto difficile. In questo campo, infatti, non ci troviamo di fronte ad un fenomeno meccanico, ad una componente di elementi e di leggi fisse, che fatalmente si riproduce, ogni volta che i presupposti si presentino identici; non si tratta di materia inerte, che in quella precisa combinazione di corpi, di forze, di leggi sbocca necessariamente in quel preciso risultato, nel quale è facile riconoscere eventuali contraffazioni. Nel campo dei prodotti vegetali la diversità dell'ambiente può determinare la creazione di un prodotto con caratteristiche non più uguali a quelle fissate nel brevetto, e che è indipendente dalla volontà dell'uomo. Se tutto ciò è vero, pensate alle liti, alle contestazioni, ai contrasti, ove si dovesse giungere ad una brevettazione per le novità vegetali. Il padrone della situazione sarebbe sempre l'ambiente. L'ambiente è il responsabile delle mutazioni.

Tali osservazioni, dovrebbero portarci alla preclusione logica, se non giuridica, della presente discussione, che potrebbe sembrare inutile.

Numerosi studiosi, comunque, si sono occupati di questa materia; e perciò io penso che sia doveroso, da parte della nostra Commissione, di non formulare giudizi affrettati, ma di rendersi conto se davvero vi sia la possibilità di catalogare, se non tutte le novità vegetali, almeno alcune di esse con determinate speciali caratteristiche, che, sotto l'influenza dell'ambiente, non tendano a modificarsi profondamente, così che i loro caratteri essenziali, stabiliti inizialmente, vengano a perpetuarsi.

Ciò non sembrerebbe possibile, in quanto, prosegue il parere della 8ª Commissione: « In sintesi e a rigore di logica, detta facoltà esclusiva dovrebbe valere per il luogo di produzione — zona di origine — capace di imprimere quelle determinate particolarità genetiche, atte a caratterizzarle ».

« Per quanto detto dovrebbe riuscire estremamente difficile tutelare la novità nei suoi molteplici movimenti e adattamenti ».

Per quanto riguarda la produzione tipica, osservo *per incidens*, che la protezione già esiste; infatti vi sono speciali norme all'obbietto. Ma per le novità vegetali, in senso generale, novità generali non sembrerebbero esistere.

A meglio intendere il detto fin qui, facciamo il caso di un agricoltore o di uno scienziato, che ottenga — anche a seguito di un mero caso — un tipo nuovo di semente di grano. Ne chiede il brevetto. Quella semente nuova viene logicamente venduta per la riproduzione. In un primo momento, sembrerebbe che non dovesse sorgere alcuna questione. Ma quel grano non si riproduce sempre con le stesse caratteristiche. Molte volte avvengono delle mutazioni provocate dall'ambiente. Nel primo anno forse ciò non avviene, poichè l'ambiente non ha agito sufficientemente sulle caratteristiche fondamentali del prodotto; ma in seguito l'ambiente risulta determinante per le eventuali mutazioni del prodotto. Come applicare le norme della esclusiva? Nè basta; l'agricoltore che ha comperato la semente di questa nuova varietà può rivendere il prodotto? Ecco che la esclusiva del prodotto viene a sfuggire di mano a colui che l'ha brevettato. Questo per quanto concerne il campo delle sementi.

Prendiamo in considerazione ora il campo dell'arboricoltura. Un agricoltore è riuscito a produrre una determinata qualità di uva pregiata da tavola. Un altro agricoltore ne compera da lui le barbate o le talee. Fin qui non sorgono difficoltà. Ma se l'agricoltore, che ha comperato le barbate e le talee, recide i tralci e li vende, come si fa a proteggere il brevetto? Qui evidentemente insorgono difficoltà di grave momento.

Dopo queste considerazioni mi sembra evidente come non sia possibile giungere nel presente momento ad una conclusione.

Poichè ben dodici Dicasteri hanno cercato di regolare la materia con i loro uffici legisla-

tivi, con l'intervento del Ministero dell'agricoltura che è il più competente in materia, e poichè, inoltre, anche dal punto di vista internazionale si cerca di sistemare la materia in modo uniforme per tutte le nazioni, o, quanto meno, per le nazioni che fanno parte del Mercato comune, non sarebbe logico respingere senz'altro il presente disegno di legge che ha tanti e così autorevoli sostenitori; ma, d'altro canto, non sarebbe nemmeno opportuno oggi approvarlo, dato che non siamo affatto convinti della sua applicabilità.

Sarei, pertanto, del parere di nominare una Commissione ristretta per studiare a fondo la questione, dato che il Regolamento del Senato non ci consente di far discutere questo disegno di legge dalle due Commissioni dell'industria e dell'agricoltura riunite, così come alla Camera dei deputati.

Noi potremmo riesaminare il disegno di legge in questa sede, dopo aver approfondito la materia, così da poter decidere in piena libertà e con perfetta conoscenza tecnica.

MONTAGNANI. Io credo che sarebbe stato più opportuno sentire me, prima di dare la parola al relatore, inquanto fin dalla riunione precedente avevo proposto la sospensione della discussione del disegno di legge sulle novità vegetali, muovendo dall'osservazione che in materia di brevetti vi sono troppe disposizioni separate. A mio avviso sarebbe stato opportuno, pertanto, che il Governo si fosse deciso a presentare una organica legislazione che affrontasse l'intiera materia dei brevetti. Ma ciò non è avvenuto.

Sono favorevole, tuttavia, alla proposta di sospendere la discussione, prospettata dal relatore, e alla nomina di una Commissione ristretta che studi e approfondisca la delicata materia delle novità vegetali.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Ho ascoltato con molto interesse la relazione del senatore De Luca e lo ringrazio per la obiettività con la quale ha messo in luce taluni aspetti del difficile problema. Sono perfettamente d'accordo con le conclusioni del relatore, specialmente per quanto riguarda il metodo di lavoro. Il senatore De Luca ha fatto cenno, inoltre, ad un importante aspetto della questione: quello riguardante l'interessamento di altre nazioni a questo delicato problema.

Dopo l'ultima seduta di questa Commissione abbiamo ricevuto una nota del Governo francese con la quale si invitava l'Italia a partecipare ad una Conferenza internazionale che dovrebbe avere luogo a Parigi il 7 maggio prossimo, e che si riunirà allo scopo di discutere la materia delle novità vegetali.

È evidente che noi accettiamo l'invito e, poichè si tratta di una materia che interessa tanti Paesi del mondo, ci presenteremo a questa Conferenza adeguatamente preparati.

Sarebbe, pertanto, opportuno, prima di partecipare alla anzidetta conferenza internazionale, approfondire l'intera materia, sia nei suoi riflessi interni, che nei suoi riflessi internazionali. Sarà utile, quindi, avere una precisa cognizione della brevettabilità delle novità vegetali sia all'estero che in Italia, in maniera di non creare, possibilmente, disposizioni in contrasto con quelle internazionali.

La Convenzione internazionale del 20 marzo 1883 stabilisce la brevettabilità nel senso più ampio, non soltanto nel campo dell'industria e del commercio, ma anche in quello delle industrie agricole ed estrattive e per tutti i prodotti fabbricati o naturali, come vini, grani, foglie di tabacco, frutta, bestiame, minerali, oli minerali, fiori, farine, ecc.

A causa di tale vasta estensione si sono sempre incontrate notevoli difficoltà di interpretazione. Il problema non è tanto di principio, quanto di applicazione pratica. I dubbi sollevati dal relatore, senatore De Luca, sono più che giustificati. Noi siamo pronti a fornire, per il prossimo lavoro, ogni e qualsiasi elemento di giudizio.

DE LUCA, *relatore*. Per la tranquillità della Commissione, ritengo opportuno riferire che, in giurisprudenza, il principio della brevettabilità delle novità vegetali è stato accolto pur non avendosi una legislazione specifica in materia.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla nomina della Commissione ristretta.

DE LUCA, *relatore*. Propongo che il Presidente della Commissione ristretta, che verrà nominata, sia il Presidente della nostra Commissione, senatore Longoni.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, comunico che la Commissione ristretta sarà composta dai senatori Longoni, De Luca, Braitenberg e Zucca.

Rinvio il seguito della discussione di questo disegno di legge ad altra seduta, dopo che la Commissione ristretta avrà terminato i suoi lavori e sarà, pertanto, in grado di riferire al riguardo.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 10,15.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.